



Teolo, 10 dicembre 2019

A tutti i clienti

**Oggetto:** Circolare n. 5-2019

## **LE PRINCIPALI PROSSIME SCADENZE**

25.12 Mod. Intra per operazioni con Paesi Ue novembre 2019. Consegnare i documenti entro il 16 dicembre  
31.12 Esterometro novembre 2019. Consegnare allo studio i documenti entro il 16 dicembre  
15.01 Consegnare allo Studio ricevute e corrispettivi 4° trimestre 2019  
25.01 Mod. Intra per operazioni con Paesi Ue dicembre 2019 e 4° trim. 2019. Consegnare i documenti entro il 15 gennaio  
31.01 Invio Esterometro mese di dicembre 2019  
31.01 Comunicazione Tessera Sanitaria per i contribuenti che operano nel settore sanitario  
31.01 Consegnare allo Studio fatture e mod. F24 relativi a professionisti, compensi occasionali, provvigioni passive degli intermediari, regimi dei minimi e forfettari (professionisti) per la predisposizione del mod. CU  
16.02 Versamento e denuncia salari Inail: consegnare allo Studio i documenti inviati dall'Inail via PEC entro il 31 gennaio (al consulente del lavoro per chi ha dipendenti)  
16.02 Versamento INPS fissi artigiani/commercianti  
20.02 Enasarco 4° trim. 2019  
26.02 Mod. Intra per operazioni con Paesi Ue gennaio 2020. Consegnare i documenti entro il 10 febbraio  
02.03 Comunicazione liquidazione periodica Iva del 4° trimestre 2018: per chi tiene la contabilità presso la propria azienda, si raccomanda di trasmettere i file entro il 10 febbraio. Alternativamente alla predisposizione della liquidazione periodica Iva del 4° trimestre può essere inviata entro il 28/02 la dichiarazione Iva.  
02.03 Invio Esterometro mese di gennaio 2020  
07.03 Invio CU all'Agenzia Entrate  
16.03 Tassa vidimazione per SRL e SPA €. 309,87 ovvero € 516,46 per le società con capitale sociale superiore ad € 516.456,90  
16.03 Versamento saldo Iva 2019  
26.03 Mod. Intra per operazioni con Paesi Ue febbraio 2020: consegnare i documenti entro il 10 marzo  
31.03 Rilascio mod. CU ai dipendenti, professionisti, agenti e occasionali e mod. CUPE per i dividendi. Agli agenti/rapresentanti la trattenuta Enasarco sarà certificata con le solite modalità.  
31.03 Enasarco FIRR anno 2019  
31.03 Invio Esterometro mese di febbraio 2020  
25.04 Mod. Intra per operazioni con Paesi Ue marzo 2020 e I trim. 2020: consegnare i documenti entro il 10 aprile  
30.04 Termine per l'invio telematico all'Agenzia Entrate della Dichiarazione Iva  
30.04 Invio Esterometro mese di marzo 2020

Si ricordano gli obblighi riguardanti:

- per chi intende effettuare operazioni con l'estero, l'iscrizione preventiva al VIES presso l'Agenzia delle Entrate.
- obbligo di inviare le dichiarazioni d'intento all'Agenzia delle Entrate per usufruire della non imponibilità Iva con i fornitori (inviateci subito il fax o l'e-mail).
- la necessità di aggiornare i corsi e i documenti relativi alla sicurezza sul lavoro.
- il divieto di compensare crediti erariali in presenza di ruoli (cartelle esattoriali) non versati e scaduti

superiori ad €. 1.500,00.

## ADEMPIMENTI DI FINE ANNO

Si deve predisporre l'inventario delle rimanenze al 31.12.2019.

Verificare l'adozione del regime Iva e contabile per l'anno 2020: se si è superato €. 700.000,00 di volume d'affari (€. 400.000,00 per le imprese di servizi) vi è l'obbligo della contabilità ordinaria e delle chiusure Iva mensili.

Verificare se si è tenuti ad adottare le scritture contabili di magazzino per l'anno 2020: le scritture ausiliarie di magazzino sono obbligatorie a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutiva l'ammontare dei ricavi e l'ammontare complessivo delle rimanenze siano superiori, rispettivamente, a euro 5.164.568,99 e a euro 1.032.913,80.

Verificare costantemente la periodicità dei mod. Intra.

Chi tiene la contabilità presso lo Studio è pregato di trasmettere al più presto le fatture e i documenti per le chiusure Iva 2019, entro il 15 gennaio.

Verificare che la PEC sia attiva e costantemente monitorata in quanto anche le notifiche dell'Agenzia delle Entrate sono ivi inviate.

Chi tiene la contabilità in azienda troverà di seguito le istruzioni per le chiusure contabili. Vi verranno già indicate le date degli appuntamenti. Se non siete disponibili per quei giorni Vi preghiamo di contattarci.

## SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ NORMATIVE

**1- Invio telematico corrispettivi.** La trasmissione telematica dei corrispettivi è estesa a tutti per obbligo dal 01/01/2020. Pertanto gli interessati dovranno dotarsi di apposito registratore di cassa telematico. La trasmissione dei corrispettivi telematici allo SDI attraverso il registratore telematico (collegato a internet) dovrà avvenire entro 12 giorni, quindi lo stesso termine previsto per l'invio delle fatture elettroniche.

Dal momento della messa in servizio del registratore telematico, gli scontrini e ricevute cartacei rilasciati al cliente non avranno più valore fiscale, ma solo valore di documento commerciale.

La principale categoria di operazioni esonerate riguarda le operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 696 del 1996 (vendita di tabacchi, quotidiani e periodici, cessione di alcuni prodotti agricoli, ecc.), del DM 13 febbraio 2015 (servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e servizi di gestione e rendicontazione del relativo pagamento) e del DM 27 ottobre 2015 (prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di servizi elettronici);

Se viene emessa fattura elettronica per ogni operazione, viene naturalmente meno la necessità di certificazione (telematica) dei corrispettivi.

E' previsto un credito d'imposta per gli anni 2019 e 2020 pari al 50% della spesa sostenuta fino a 250 euro per l'acquisto - o 50 euro in caso di adattamento - dei registratori di cassa. Segnalare all'uopo allo Studio la fattura di acquisto.

Le sanzioni in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione dei corrispettivi, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, sono quelle previste dal Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 agli articoli:

- 6, comma 3, ossia in misura pari al 100% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato, con un minimo di € 500 ai sensi del comma 4;

- 12, comma 2, che prevede la sospensione della licenza/autorizzazione dell'attività commerciale da tre giorni a un mese o da tre mesi a sei mesi se l'importo non documentato eccede la somma di € 50.000 (c.d. sanzioni accessorie).

Per i soggetti che hanno pochissimi corrispettivi è possibile utilizzare in luogo del registratore telematico il servizio gratuito messo a disposizione sul sito web dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione fatture e corrispettivi. Il servizio necessita di una connessione ad internet e richiede di inserire anche una breve descrizione dei beni/servizi ceduti/prestati. Sconsigliamo l'adozione di questo sistema a chi emette scontrini regolarmente in quanto non è un sistema veloce.

- 2- Corrispettivi di alberghi e ristoranti.** L'Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito le modalità di certificazione dei servizi alberghieri e di ristorazione. Abbiamo due possibilità:
  - a) servizi acquistati direttamente dal cliente che ha beneficiato della prestazione: è necessario il documento commerciale (nuova documentazione emessa dal registratore "elettronico" al posto di scontrino e ricevuta);
  - b) servizi acquistati dalle agenzie di viaggio (che comunicano, all'atto della prenotazione della camera, il nominativo del cliente che la utilizzerà per il pasto/pernottamento): è necessaria la fattura elettronica emessa nei confronti delle agenzie viaggio.
- 3- Nuovi limiti alle compensazioni di crediti fiscali.** La compensazione dei crediti Iva, Irpef, Ires e Irap (salvo ulteriori modifiche normative) è:
  - libera fino ad € 5.000,00;
  - oltre € 5.000,00 è necessario, per poter compensare il credito, che l'F24 sia presentato dopo 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione e sulla stessa deve essere apposto anche il visto di conformità del commercialista.
- 4- Stampe di fine anno.** A partire dalle stampe fiscali relative all'anno 2018 è prevista la possibilità di non effettuare le stampe stesse purché in sede di accesso, ispezione o verifica i dati risultino aggiornati su sistemi elettronici e i documenti vengano stampati a richiesta degli organi di controllo e in loro presenza. Si tratta delle stampe relative a registri Iva, corrispettivi, libro giornale, libro inventari, libro cespiti, inventario di magazzino, scritture di magazzino, partitari. Resta fermo l'obbligo di versare l'imposta di bollo per libro giornale e libro inventari con F24 di 16 euro ogni 2.500 registrazioni entro il 29/04/2020. Se si sceglie di stampare fisicamente, le marche da bollo su libro giornale e libro inventari dovranno essere applicate entro il 28/02/2020 in misura di una marca da 32 euro (16 euro per le srl) ogni 100 pagine.
- 5- Limite all'uso del contante.** L'attuale limite di 3.000 euro all'uso del contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi viene abbassato a 2.000 euro dal 01/07/2020 e ulteriormente abbassato a 1.000 euro da 01/01/2022.
- 6- Dichiarazioni di intento.** A decorrere dal 1/01/2020 per gli esportatori abituali è abolito l'obbligo di numerare progressivamente le stesse e di annotarle in appositi registri ed indicarle nel mod. Iva. Per il fornitore viene introdotto l'obbligo di indicare in fattura il numero di protocollo di ricezione fornito dall'esportatore abituale.
- 7- Fatture di fine anno.** Le fatture elettroniche datate 2019, ma ricevute nei primi mesi del 2020 (ad esempio a gennaio perché inviate nei 12 giorni), potranno essere detratte con la liquidazione Iva di gennaio e non con quella di dicembre. Abbiamo quindi i seguenti 2 casi possibili:
  - a. fattura datata 2019 e ricevuta entro fine 2019: la detrazione può essere esercitata nella liquidazione che include dicembre 2019 (mese o trimestre) o, al più tardi con la dichiarazione IVA dell'anno 2019. NB: se la registrazione avviene oltre i termini per la

presentazione della dichiarazione Iva (quindi dopo aprile 2020 o comunque dopo che è stata fatta la chiusura Iva) l'iva diventa indetraibile;

- b. fattura datata dicembre 2019 e ricevuta entro il 15 gennaio 2020: la detrazione può essere esercitata nella liquidazione che include gennaio 2020 (mese o trimestre) o, al più tardi con la dichiarazione IVA dell'anno 2020 (scadenza 30 aprile 2021).

Si evidenzia pertanto che col nuovo sistema a regime da quest'anno, per le contabilità semplificate sarà necessario di ricevere la fattura elettronica entro fine 2019 per detrarre l'Iva, ma anche per dedurre il costo, perché la fattura datata 2019, ma ricevuta nel 2020 potrà essere dedotta solo nel 2020.

**8- Cessioni Intra-Ue.** L'articolo 41, c. 1, D.L. 331/1993 dispone che le cessioni intracomunitarie sono operazioni non imponibili Iva purchè:

- a) entrambi i soggetti coinvolti nell'operazione siano soggetti passivi Iva;  
b) l'operazione sia onerosa e comporti il trasferimento della proprietà dei beni oggetto della stessa;  
c) vi sia l'effettivo trasferimento fisico della merce dal territorio dello Stato al territorio di un altro Paese UE.

In merito a tale ultimo requisito il nuovo Regolamento di esecuzione UE 2018/1912, che si applicherà a decorrere dal 01.01.2020 in tutti gli Stati membri, ha introdotto nel Regolamento UE 282/2011 l'articolo 45-bis, che stabilisce quali debbano essere le prove attraverso le quali si possa presumere che i beni siano trasportati o spediti dal Territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità, distinguendo il caso in cui il trasporto venga effettuato direttamente dal cedente o da un terzo per suo conto dal caso in cui il trasporto sia eseguito dall'acquirente (o da un terzo per suo conto).

In particolare vengono previsti due distinti gruppi di prove, accettati come elementi di prova della spedizione o del trasporto.

Elementi di prova di cui alla lettera a):

- documento o una lettera CMR riportante la firma (si ritiene che si faccia riferimento alla firma del trasportatore che ha preso in carico la merce);
- polizza di carico;
- fattura di trasporto aereo;
- fattura emessa dallo spedizioniere.

Elementi di prova di cui alla lettera b):

- polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto dei beni;
- documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale stato membro.

Se i beni siano stati trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto, al fine di provare l'effettivo trasferimento fisico della merce il cedente deve essere in possesso:

- di almeno due elementi di prova di cui al gruppo a) rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una

- dall'altra, oppure, in alternativa;
- di una qualsiasi degli elementi di prova di cui al gruppo a) in combinazione di uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al gruppo b) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra.

Nel caso in cui i beni siano stati trasportati o spediti dall'acquirente o da un terzo per suo conto è necessario prima di tutto che venga rilasciata dal cessionario una dichiarazione con la quale il cliente certifichi che la merce è giunta nel Paese di destinazione.

Tale dichiarazione deve riportare:

- la data di rilascio;
- il nome e l'indirizzo dell'acquirente;
- la quantità e la natura dei beni;
- la data e il luogo di arrivo;
- nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto;
- l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente.

Tale dichiarazione, che deve essere fornita al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, costituisce un elemento di prova necessario ma non ancora sufficiente, in quanto il venditore dovrà essere il possesso, oltre alla descritta dichiarazione, anche:

- di almeno due degli elementi di prova di cui al gruppo a), rilasciata da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra oppure;
- di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al gruppo a) in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al gruppo b) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l'una dall'altra.

Appare quindi assai difficile produrre le prove prescritte dal Regolamento nei casi in cui il trasporto sia effettuato direttamente dal cedente o dal cessionario con mezzi propri o di come possa essere molto difficile ottenere tali documenti nel caso in cui il trasporto venga eseguito da un vettore incaricato dal cessionario.

Si raccomanda di prestare molta attenzione a conservare i documenti sopra indicati in quanto in assenza potrà essere contestata la non imponibilità Iva con conseguente richiesta di pagamento dell'Iva e sanzioni.

**9- Omaggi.** Si riepilogano di seguito le principali casistiche che possono presentarsi per gli omaggi di fine anno:

- a) Spese di rappresentanza [per ospitare clienti per mostre, fiere ed eventi simili, nonché omaggi di valore unitario > 50 euro](escluso vitto e alloggio cioè alberghi e ristoranti/bar e simili): iva indetraibile 100%, costo deducibile 100% se < 1,5% dei ricavi. Per gli omaggi ai clienti l'omaggio è fuori campo iva.
- b) Spese di vitto e alloggio verso clienti in visita alle sedi aziendali/per ricorrenze: iva detraibile 100%, costo deducibile 100%, irap deducibile 100% (per la deduzione è necessaria apposita documentazione comprovante generalità dei soggetti, luogo, durata visita)
- c) Spese per omaggi < 50 euro di valore unitario: costo deducibile 100% e iva detraibile 100%, irap deducibile 100%. Per le imprese l'omaggio al cliente è:
  - a. Se trattasi di beni oggetto dell'attività l'omaggio è soggetto ad Iva, salvo si sia registrata come indetraibile l'iva all'acquisto

b. Se trattasi di beni non oggetto dell'attività l'omaggio è fuori campo iva art. 2 dpr 633/72

Per i lavoratori autonomi l'omaggio è sempre soggetto ad Iva, salvo si sia registrata come indetraibile l'iva all'acquisto

- d) Spese per vitto e alloggio di rappresentanza: iva indetraibile 100%, costo deducibile al 75% e nel limite del 1,5% dei ricavi (ad esempio vi rientrano le spese per viaggi turistici in cui sono programmate e in concreto svolte significative attività promozionali)
- e) Spese per vitto (ristoranti/bar) per dipendenti/amministratori entro il territorio comunale (escluso il caso di buoni pasto e mense convenzionate): iva detraibile 100%, costo deducibile 75%, irap deducibile 100%
- f) Cena aziendale coi dipendenti: iva indetraibile 100%, costo deducibile al 75%, irap deducibile 100% se irap ex art 5, indeducibile 100% se irap ex art. 5-bis
- g) Omaggi ai dipendenti (beni non oggetto dell'attività): iva indetraibile 100%, costo deducibile 100%, irap indeducibile 100%
- h) Spese forfettarie e chilometriche per trasferte dipendenti/amministratori fuori dal territorio comunale: (non c'è iva), costo deducibile 100%, irap indeducibile 100%
- i) Spese analitiche per trasferte fuori dal territorio comunale di dipendenti/amministratori: iva detraibile 100%, costo deducibile 100%, irap deducibile 100%
- j) Se trattasi di ditta individuale l'imprenditore non è né dipendente, né amministratore, quindi le sue spese di vitto e alloggio, sia entro che fuori dal territorio del comune sede dell'impresa, hanno iva detraibile 100%, costo deducibile 75%, irap deducibile 100%.

Per la documentazione degli omaggi per i beni non oggetto della propria attività: non è obbligatorio emettere alcun documento fiscale (fattura, scontrino/ricevuta, ecc.), ma alternativamente

- va emesso un documento di consegna (DDT o equipollente: "buono di consegna", ecc.) con causale completa ("cessione gratuita beni non di propria produzione") allo scopo di identificare il destinatario a fini probatori (per vincere la presunzione di cessione/acquisto "in nero" per il donante/ricevente e dare prova dell'inerenza del costo); il documento non risulta comunque di per sé obbligatorio (posto che non è finalizzato all'emissione di fattura differita e l'operazione trasla la proprietà dei beni, anche se a titolo gratuito
- in alternativa: è possibile annotare sul libro omaggi i nominativi dei beneficiari ed il valore normale dei beni.

Distinti saluti.